BATTERE BUROCRAZIA E RISCHIO SISMICO

È terribile morire professionalmente soffocati dalle carte, ossia dall'"eccesso di regole" che costituisce una delle principali cause della crisi economica attuale e delle sue gravi ripercussioni di ordine sociale.

Tanto più che, anche nel caso del Regolamento Regionale che affronta lo "Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico", argomento trattato in questo inserto, siamo consapevoli che il problema è normativo e, quindi, risolvibile con efficaci azioni di semplificazione.

Per uscire da questa situazione complicata, l'appello che rivolgiamo all'Assessore, On.le Refrigeri, è di aprire con urgenza il confronto con le categorie tecniche, con la certezza che l'azione organica e ragionata che deve portare a livelli di semplificazione e snellimento efficaci ed efficienti sia l'unica disponibile a costo zero per la Pubblica Amministrazione, per fare fronte alla pesante situazione socio-economica che vivono il Paese e la nostra Regione e per non restare vittime delle carte inutili.

RIFORME A COSTO ZERO PER LA P.A.

PER NON ESSERE VITTIME DELLE CARTE INUTILI COME ASSETATI VITTIME DEL MARE

È terribile morire di sete nel mare avendo a disposizione un enorme contenitore d'acqua imbevibile, come è altrettanto terribile morire professionalmente o veder morire il proprio lavoro soffocati dalle carte, alias dall'"eccesso di regole" che costituisce una delle principali cause della crisi economica attuale e delle sue gravi ripercussioni di ordine sociale. Tanto più che, anche nel caso in esame del Regolamento Regionale di snellimento sismico trattato in questo inserto, siamo perfettamente consapevoli che il problema è normativo e quindi risolvibile con efficaci azioni di semplificazione.

VITTORIO MEDDI

REGOLAMENTO REGIONALE DI SNELLIMENTO SISMICO: URGE IL CONFRONTO CON I TECNICI

Si fa sempre più vivo il ricordo delle nostre "*apprensioni*", espresse all'allora Assessore ai lavori pubblici della Regione Lazio On.le Malcotti, alla presentazione del *Regolamento Regionale* di snellimento sismico e del *SITAS* (Sistema Informatico Trasparenza Autorizzazioni Sismiche), sugli importi dei *tributi* dovuti dai cittadini alla Regione per la conservazione dei progetti.
Rilievi formulati dopo aver espresso il dovuto riconoscimento all'Assessore ed ai Tecnici del Genio Civile per il notevole lavoro svolto nella direzione dell'innovazione e dello snellimento. Dopo anni di immobilismo, per non dire di totale assenza, non potevamo non registrare favorevolmente il passo in avanti compiuto nel procedimento per il conseguimento dell'autorizzazione sismica.

In ossequio all'indirizzo normativo statale, il Regolamento è ispirato al principio di snellimento e semplificazione, e in questa direzione virano specialmente gli articoli 4 e 6, il primo riguardante le opere oggetto di "*deposito*" con responsabilizzazione dei tecnici, il secondo, anche se timidamente, enuclea una serie di opere che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, per la esecuzione delle quali non è necessaria la preventiva autorizzazione sismica.

Costituzionalmente ottimisti, noi geometri, abbiamo dato prevalenza alla parte positiva della iniziativa regionale, senza però ignorarne gli aspetti sfavorevoli che nel tempo avrebbero potuto costituire delle "*incrostazioni*" di inceppo ai procedimenti provocando, di conseguenza, effetti opposti agli obiettivi, in contraddizione con la filosofia del programma. Purtuttavia, nella fase iniziale abbiamo qualificato il fenomeno come "*fisiologico*", nell'ambito di un programma di riforme che avrebbe richiesto il necessario periodo di "*rodaggio*" per essere messo a regime.
Le apprensioni cui mi riferivo all'inizio furono determinate dai "refusi", ossia dai difetti e dagli errori, riscontrati nei seguenti punti:

1. ***SITAS*** - macchinosità del procedimento che richiede accredito diretto di tutti i soggetti interessati;
2. **Regolamento -** contenuti da perfezionare allo scopo di perseguire gli obiettivi di snellimento e semplificazione e rendere l'applicazione univoca;
3. **Tributi -** per la conservazione dei progetti eccessivamente onerosi in termini di quote e di applicazione ai documenti da depositare.

L'*apprensione* si sta trasformando in vero e proprio *timore* perché quelle che all'inizio del programma erano delle *perce-*

zioni oggi sono diventate *realtà,* confermate dall'operato quotidiano di noi tecnici che, dopo avere superato abbondantemente la fase temporale del rodaggio, siamo assaliti dalla prospettiva di fallimento.

A seguito del dibattito operativo aperto con il nuovo Assessore, On.le Refrigeri, come categorie tecniche ci siamo illusi di ottenere i risultati sperati, mentre come unico risultato è stato partorito il c.d. "*topolino*" della DGR n. 221 del 1° agosto 2013 "*Chiarimento interpretativo della DGR n. 526/2012, relativa alla presentazione delle pratiche sismiche tramite il sistema SITAS*". Un provvedimento dal contenuto "*paradossale*" che ignora i problemi segnalati ed interviene su un punto già chiaramente disciplinato dal Regolamento vigente art. 14 (*Disposizioni finali e transitorie).*

Di qui il nostro appello all'Assessore perché riavvii immediatamente un confronto con le categorie tecniche allo scopo di completare il processo di semplificazione e snellimento avviato e salvaguardare il sistema di dialogo informatizzato, mettendo così in moto la catena del procedimento attraverso il regolamento e definendo anche la compartecipazione economica sostenibile dell'utenza. A proposito di quest'ultimo punto, sappiamo che è statisticamente provato come l'eccessivo appesantimento procedurale e finanziario dei procedimenti sia sinonimo di "abusivismo" con gravi ripercussioni generali di ordine socio-economico. È anche diffusamente comprovato che tra le cause che concorrono al perdurare della crisi economica troviamo proprio gli insostenibili e ingiustificati procedimenti dai quali scaturiscono costi.

Per chiarezza riportiamo nel box accanto un esempio di intervento, che possiamo definire tra i più semplici, di manutenzione straordinaria. Si precisa che

ESEMPIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Tetto edificio di mq 30,00 zona sismica 2b con sostituzione della struttura principale, i tributi dovuti mediamente sono:

Comune

Diritti di segreteria per DIA	100,00

Genio Civile

Presentazione progetto	103,00
Relazione fine struttura	103,00
Collaudo	103,00
Marche bollo n. 3	48,00
Eventuale variante Genio Civile	203,00
somma	*660,00*

Spese tecniche valori medi

DIA/SCIA	500,00
Progetto Esecutivo	1000,00
Direzione Lavori	1500,00
Sicurezza cantiere	600,00
Relazione geologo	500,00
Collaudo	400,00
somma	*4.500,00*
Totale spese immateriali	*5.154,00*

non è stato assunto un intervento limite che potrebbe condurre a risultati limite, anche perché sono noti interventi che avvicinano ulteriormente i costi immateriali/materiali.
Se consideriamo che, ordinariamente, il rifacimento di un tetto costa mediamente circa 200,00 €/mq, la spesa c.d. "*immateriale*" raggiunge circa il costo delle opere; Infatti € 5.154,00/mq 30 = € 171,80/mq. Costo che trova giustificazione nel generico riferimento alla "*sicurezza*", difficilmente percepita dalla committenza.

I NODI IRRISOLTI DELLA NORMATIVA

È venuto il momento di affrontare, con senso costruttivo e senza posizioni precostituite, i nodi irrisolti della normativa, come la definizione del campo di applicazione con riferimento al contenuto dell'art. 3 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e comma 1 dell'art. 83 del Testo unico dell'edilizia, DPR 380/01 che recano: *"Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata".*
Dal testo emerge con chiarezza che non tutte le costruzioni sono soggette alla normativa sismica, ma soltanto quelle *"la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità"*. Un riferimento che non si rinviene nel Regolamento della nostra Regione, nello specifico all'articolo 6 (*interventi non soggetti ad autorizzazione sismica*). Per questo motivo diverse Regioni, tra le quali Toscana, Emilia Romagna, Calabria, Umbria e Sicilia, nella predisposizione del Regolamento hanno fatto espressamente riferimento alla incidenza sulla *pubblica incolumità,* da cui derivano gli elenchi di opere non soggette ad autorizzazione sismica.
Il significato della norma statale non lascia adito a dubbi sul nesso tra *"caratteristiche delle costruzioni e classificazione sismica della zona*", ai fini dell'applicazione delle specifiche norme tecniche. In sintesi, non è sufficiente che la zona sia classificata sismica per attivare la disciplina delle norme tecniche emanate dal Ministero delle infrastrutture ed i trasporti, ma è necessario che le costruzioni abbiano anche un potenziale riflesso sulla pubblica incolumità. Una conclusione che, in apparenza, sembra entrare in collisione con il contenuto degli articoli 17 e 18 della legge 64/74, articoli 93 e 94 del DPR. 380/01, inerenti rispettivamente*: "Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche*"; "*Autorizzazione per l'inizio dei lavori*". Infatti il dispositivo di questi due articoli è generalizzato:

- (artt.17-93) "C*hiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso*

scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore".

- (artt.18- 94) "*Nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti"*.

In realtà le disposizioni sono complementari e vanno lette "*per accertare le caratteristiche delle costruzioni la cui sicurezza può interessare la pubblica incolumità, il procedimento amministrativo prevede*": denuncia dei lavori e presentazione dei progetti allo sportello unico, il quale provvede a trasmettere copia all'ufficio tecnico della Regione che rilascia autorizzazione per l'inizio lavori. Una interpretazione diversa che volesse comprendere nella dicitura "*Chiunque intenda procedere a costruzioni*" di qualsiasi opera indipendentemente dalle sue caratteristiche, renderebbe inutile il primo comma sia dell'articolo 3 Legge 64/74, sia dell'articolo 83 DPR 380/01. Appare quindi necessario inquadrare in modo univoco il criterio di definizione di "pubblica incolumità".

Il procedimento inerente le costruzioni in zona sismica è stato interessato dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741, recante "*Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche*". Nello specifico, con l'art. 20 comma 1, viene data facoltà alle Regioni di emanare leggi che possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 18 Legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio lavori.

Di seguito l'indirizzo recepito dalla Regione Lazio con la legge 5 gennaio 1985, n. 4.

L'art. 6 (procedure) fa riferimento alle nuove costruzioni, le ristrutturazioni e le sopraelevazioni, per le quali è previsto uno snellimento delle procedure, consistente nel solo deposito per assolvere all'adempimento di cui alla legge 64/74, a condizione che i progetti rientrino nei parametri tecnici di struttura semplice elencati nel successivo art. 9.
Tra le opere di cui all'art. 6, non viene citata la tipologia "*riparazioni*", in quanto considerata tipologia inclusa in opere di *moderata entità*, per le quali è sottintesa l'inclusione nel procedimento di deposito attraverso asseverazione.
Sarebbe contraddittorio ai fini della sicurezza consentire la realizzazione di opere strutturalmente importanti come nuovi edifici, sbalzi, con metodo semplificato di deposito e, invece, sottoporre a controllo preventivo interventi di moderata entità quali *riparazioni* o *interventi locali*.
Risolutivo risulta l'intervento dell'art. 27 della Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 21, ai fini dell'adozione del regolamento sui criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio lavori, per l'autorizzazione

da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove classificazioni sismiche e per l'espletamento dei controlli.

Gli obiettivi dell'art. 27:

a) snellimento delle procedure, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 della Legge 741/1981. Esclusione della autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 (e art. 94 DPR 380/01) per l'inizio dei lavori, con deposito per le osservazioni per la responsabilità del progettista;
b) controllo di tutte le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche di particolare rilevanza, quali strutture ospedaliere, strutture civili, strutture militari, strutture industriali, infrastrutture, nonché di tutte le costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi quali strutture per l'istruzione, strutture destinate a manifestazioni culturali, sportive e spettacoli, mercati, strutture civili e industriali;
c) controllo a campione sorteggiato per le restanti costruzioni.

Appare chiarissimo l'intento del legislatore di correlare l'importanza della costruzione alla tipologia del procedimento che abilita l'inizio dei lavori, conformemente alle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Il Regolamento Regionale n. 2 del 7 febbraio 2012, *"Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico*", approvato con DGR n. 10 del 13 gennaio 2012, non esula dai criteri fissati sia dalla normativa nazionale sia da quella regionale (l. 4/85 e l. 21/2009 art. 27), quando connette il tipo procedimento alla gradualità dell'opera. Infatti:

1° Livello: Controllo dei progetti di opere pubbliche e di quelli realizzati con finanziamento pubblico ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 4, nonché di opere relative a strutture strategiche o rilevanti ai fini della protezione civile;

2° Livello: Controllo a campione sorteggiato per quelle che l'art. 27 della L.R. 21/2009 indica come "restanti costruzioni", mentre l'art. 3 comma 1 del Regolamento individua tra le domande di autorizzazione sismica pervenute manualmente ai sensi dell'art. 2 che, al comma 1 reca "Nelle zone sismiche del territorio della Regione, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, prima dell'inizio dei lavori deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dalla competente area del genio civile regionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del DPR 380/01".
3° Livello: Progetti non sottoposti a controllo, art. 4 del Regolamento con annesso elenco interventi.
4° Livello: Interventi non soggetti ad autorizzazione sismica art. 6 Regolamento.

L'impatto del Regolamento nella individuazione delle opere la cui sicurezza non interessa la pubblica incolumità, risolta senza nessuna analisi nello

"*striminzito*" elenco di interventi riportato all'articolo 6 del Regolamento, è di effetto pressoché nullo ai fini dello snellimento dei procedimenti.

L'articolo 4 del Regolamento con l'elenco di interventi i cui progetti non sono sottoposti a controllo, appare coerente con la vigente normativa in materia, con riferimento alla legge regionale 4/85, come sostitutiva dell'art. 27 della legge regionale 21/2009.

L'elenco ricomprende secondo la lettera c) art. 27 L.R. 21/2009 (*costruzioni*) *nuovi edifici di civile abitazione non di uso pubblico e relative pertinenze con struttura in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale; stalle e fienili e locali agricoli; rimesse e depositi oltre una serie di altri interventi*.

Consapevoli della impossibilità di elencare e descrivere in una lista tutti i possibili interventi connessi con le strutture esistenti, è consequenziale nella fase attuativa l'adozione del metodo per analogia, operando su categorie di interventi (comma 3 art. 4 Regolamento regionale). Anche perché una interpretazione letterale degli elenchi riportati nel Regolamento dà origine ad anomalie nel procedimento che portano ad attribuire maggiore importanza ad interventi strutturalmente meno invasivi.

La tipologia "*riparazioni o intervento locale*", riguardante interventi di modesta entità, circoscritti nell'ambito di una struttura esistente la cui sicurezza per gran parte non influisce sulla pubblica incolumità, reca condizioni sufficienti per non essere sottoposta al rispetto delle norme sismiche, articoli 3 legge 64/74 e 83 DPR 380/01; è oltremodo anomalo escludere, senza alcuna motivazione, questa tipologia di intervento "*anche*" dal procedimento di deposito di cui all'art. 4 del Regolamento.

Se l'interpretazione del comma 1 art. 2 del Regolamento fosse quella di estendere il procedimento *di controllo a sorteggio* anche alla tipologia di interventi "*riparazioni o interventi locali*", lo spirito della legge 741/1981, recepito dalla Regione Lazio con la legge regionale 4/1985, e L.R. 21/2009 art. 27, verrebbe completamente disatteso.

Altro che Regolamento per lo snellimento delle procedure!

Saremmo di fronte a una involuzione del procedimento, in palese contrasto sia con la legge 64/74 che con il DPR 380/01.

Il nostro intervento di manutenzione straordinaria inerente i 30 mq di tetto sottoposto a procedimento di controllo (v. box a p. 13), rappresenta la dimostrazione della perversa tesi interpretativa del Regolamento.

L'intervento, strutturalmente, rientra nella classificazione *riparazione* con effetti locali, non rientra tra quelli di uso pubblico e, se presentato con il procedimento di deposito con asseverazione del progettista e del geologo, come previsto per categoria alle opere di cui all'art. 4, riceverebbe, come abbiamo potuto constatare, dalla Direzione Regionale Infrastrutture la seguente risposta:

"Il progetto non risulta rientrare tra quelli di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale 02/2012, quindi è necessario ripresentare la richiesta di Autoriz-

zazione da zero ai sensi dell'art. 94 del DPR 328/2001 con le dovute indicazioni all'atto della trasmissione in modo che venga classificata a sorteggio o controllo". Una risposta che rappresenta l'esito di una lettura ortodossa dell'elenco, non prevista dal Regolamento in quanto non esaustivo di tutte le tipologie di interventi che possono verificarsi sugli edifici esistenti.

Con tale interpretazione si avalla, nell'ambito di un procedimento sotteso alla salvaguardia della sicurezza delle costruzioni, l'adozione di un metodo anomalo e contradditorio che pone maggiore attenzione e controlli su interventi di minore importanza, che non influiscono o influiscono localmente sulla struttura esistente, rispetto alla realizzazione di nuovi edifici.

Non riusciamo a trovare elementi che possano giustificare un procedimento che per nuovi edifici in muratura, muratura armata o legno, prevede il deposito con asseverazione da parte del progettista e del geologo, mentre per la sostituzione di un solaio, senza modifica dei materiali rispetto alla struttura esistente, di superficie di mq 30.00, impone il controllo a sorteggio con relazione geologica in luogo dell'attestazione del geologo.

Tutto ciò malgrado le NTC di cui al DM 14 gennaio 2008 e Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 prevedano che*: in generale, gli interventi di questo tipo riguardano singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione.*

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

La relazione di cui al par. 8.2 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione.

L'interpretazione della Direzione Infrastrutture, è in contrasto con l'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 comma 1 sui "*criteri di economicità*" dell'attività amministrativa e comma 2 "*La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria".*

In questo caso il contrasto discende da una interpretazione che non trova giustificazione nella normativa di riferimento, infatti il terzo comma dell'art. 4 reca: per i progetti di cui al comma 1, alla "*domanda di autorizzazione sismica*" e alla documentazione di cui all'articolo 2 comma 2 è allegato altresì l'atto di asseverazione, firmato dal progettista, per l'attestazione che l'opera rientra tra le "*categorie"* indicate al comma 1 dell'art. 4.

Traducendo il significato del termine *categorie*: "*insieme di cose accomunate da un criterio di appartenenza"*, si evince che *ad ogni punto dell'elenco corrisponde un insieme di interventi affini*.

Disposizione del Regolamento

regionale che non giustifica l'interpretazione "*asettica*" dei punti come singoli interventi, rappresentativi di una ***categoria***.

LE PROPOSTE

È prodromico stabilire "cosa si intende per pubblica incolumità", quando cioè una costruzione costituisce pericolo per la pubblica incolumità. In questa sede lo scopo non è di rispondere a tali quesiti, ma principalmente si vuole sollevare il problema e spingere i legislatori e le autorità competenti ad emettere dei provvedimenti chiarificatori e di regolamentazione, passaggio obbligato per la efficacia dell'articolo 6.

Nel merito segnaliamo come orientamento il Codice riguardo i delitti contro la "pubblica incolumità", da cui emerge il concetto generale di "*potenza espansiva del nocumento che è loro insito, per cui gli effetti che ne seguono o possono seguire assumono le proporzioni di un disastro, di una calamità*".

Requisiti che, con un approccio parziale, potrebbero indurre all'ampliamento significativo dell'elenco di opere che non interessano la pubblica incolumità, senonché tale verifica è condizionata oltre che dall'oggetto (costruzione) dal contesto dove deve realizzarsi (zone dichiarate sismiche). Nella realtà non vi è immagine più eloquente per rappresentare un "disastro" di una città colpita da sisma.

Per questo risultano congrue le categorie di interventi elencati all'articolo 6 non soggetti ad autorizzazione sismica in quanto di "trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità". Elenco che, dopo questo primo anno di esperienza insieme all'esito della ricerca effettuata esaminando i Regolamenti delle altre Regioni, riteniamo debba essere integrato includendo i seguenti interventi:

- sostituzione di elementi dell'orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento parziale degli stessi, senza modifica delle caratteristiche dimensionali, costruttive e dei materiali;
- piccole aperture nei solai che non interessano le strutture principali;
- soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a 1kN per metro quadrato a destinazione non abitabile, ancorché praticabile e superficie inferiore o uguale a 10 mq;
- tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori o uguali a ottanta centimetri e superficie inferiore o uguale a cinque metri quadrati, escluse le facciate dei fabbricati a confine con strada pubblica;
- sostituzione lettera f) Costruzione ovvero sostituzione di abbaini di superficie in pianta inferiore a due metri quadrati, purché non interessino l'orditura principale;
- inserimento di travi rompi tratta all'intradosso di solai o coperture;
- scale di collegamento interne in legno o in metallo, generalmente prefabbricate, di larghezza inferiore o uguale a cento centimetri, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura

né il suo comportamento sismico;
- opere di sostegno dei terreni di tipo semplice o a gravità o in calcestruzzo armato a mensola di altezza inferiore o uguale a metri 1.50;
- pergolati di altezza media minore o uguale a metri 3.00 e superficie minore o uguale a metri 30.00 per ogni unità immobiliare, realizzati con strutture in legno o elementi metallici aventi peso proprio G1 inferiore o uguale a 0.25 kN/mq;
- piscine interrate scoperte non di uso pubblico di profondità inferiore a 2.00 metri, salvo il caso di condizioni geologico-tecniche sfavorevoli di pericolosità elevata e molto alta, così definite dagli strumenti di pianificazione del Comune;
- modifica lett. d) Recinzioni (senza funzioni di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio di altezza minore o uguale a metri 2.20 purché non siano ubicate a confine con strada pubblica, di altezza inferiore o uguale a metri 1.50 se sono poste a confine con la strada pubblica. Gabbionate o scogliere di altezza inferiore o uguale a metri 2.00 purché non siano a confine con spazi di uso pubblico, di altezza inferiore o uguale a metri 1.50 se poste a confine con spazi di uso pubblico.

Per quanto attiene il contributo allo snellimento del Regolamento, rappresentato dall'art. 4 (*Progetti non sottoposti a controllo*), nel ribadire l'utilità del metodo di responsabilizzazione delle categorie professionali di progettisti con l'atto di asseverazione, l'esperienza maturata nel periodo di vigenza del Regolamento ha messo in evidenza margini di miglioramento che possono riassumersi nei punti che seguono:

a. non si comprende l'esclusione degli edifici in c.a. o in acciaio. Pertanto il punto va modificato nel senso che per tutti gli edifici di civile abitazione non di uso pubblico può essere utilizzato il procedimento di asseverazione. Eventualmente possono essere inseriti parametri dimensionali in elevazione massimo metri 7.50 fuori terra ed un solo piano interrato;
b. la medesima osservazione vale per i punti c) stalle fienili e locali agricoli, e d) rimesse e depositi;
c. la lettera e) va rimodulata in base alla integrazione proposta all'art. 4 con riferimento ai muri di recinzione: muri di recinzione di altezza superiore a 2.20 metri dall'estradosso della fondazione se non sono ubicati a confine con strada pubblica, di altezza superiore a 1.50 metri dall'estradosso della fondazione se sono ubicati a confine con strada pubblica;
d. la lettera m) va rimodulata nel senso che sono incluse nell'elenco le piscine interrate ad uso privato, profondità superiore a metri 2.00;
e. inserimento lettera t) Rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio nel rispetto degli elementi tipologici, formali, strutturali e di destinazione d'uso dell'organismo edilizio stesso (sostituzione solai);

Il Regolamento, infine, risulta carente nella interpretazione

della tipologia degli interventi con riferimento all'obbligo della nomina del collaudatore. In particolare, riprendendo un indirizzo precedente vigente, attraverso una maggiore specificazione del comma 4 dell'art. 9, inerente il certificato di collaudo, si ritiene proponibile per piccole opere mantenere la competenza del certificato di collaudo in capo al direttore dei lavori. (Come avviene per le opere pubbliche il certificato di collaudo per interventi entro un determinato importo è di competenza del direttore dei lavori).
Sul SITAS (Sistema Informatico per la Trasparenza delle Autorizzazioni Sismiche), come osservazione preliminare si chiede l'applicazione della disposizione del Regolamento vigente di cui all'art. 14 (*Disposizioni finali e transitorie*) comma 2. *I progetti presentati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, rimangono disciplinati dalla normativa vigente in materia di autorizzazione sismica prima della data di entrata in vigore del presente regolamento*.
In altre parole, i procedimenti trasmessi con documentazione cartacea continuano ad essere gestiti con lo stesso procedimento fino alla conclusione. Nella realtà, in violazione dell'art. 14 si sono innescati procedimenti ibridi con grande disagio di tutti gli operatori.

In generale, si sottolinea il metodo innovativo "*on line*" introdotto con il SITAS, il cui obiettivo finale è l'*open data* o *open government,* ovvero la massima apertura della pubblica amministrazione a tutti i cittadini. Procedimento che la nostra categoria condivide e sostiene in pieno e che è la ragione principale che ci ha spinto a sottolineare i punti deboli evidenziatisi in questo primo periodo; aspetti che si ritiene siano dovuti principalmente alla *trama troppo elaborata e complessa* che deriva dal coinvolgimento diretto di utenti che non conoscono la materia.
L'obbligo di accredito del cittadino infatti, che secondo la logica del legislatore deve concorrere all'alfabetizzazione informatica del Paese, nel caso di materie prettamente tecniche come la nostra porta ad un risultato astratto ed è motivo di dubbia liceità. In pratica l'obbligo di accredito del committente privo di un profilo, "costringe" il professionista alla surroga utilizzando il profilo di altro soggetto; in definitiva in questo periodo il tecnico si è trovato ad assolvere diverse funzioni.
L'esperienza ci induce ad osservare, mutuando processi già rodati ed efficienti come l'aggiornamento catastale, che il sistema può raggiungere livelli notevolmente superiori di efficienza ed efficacia e anche di economia per gli utenti, responsabilizzando nella comunicazione degli atti unicamente il professionista, obbligato per un periodo non inferiore a cinque anni a conservare la documentazione cartacea nei seguenti casi:

- incarico da parte del committente al professionista come calcolatore e direttore dei lavori nonché di delega a comunicare con il Genio Civile;
- incarico del committente e accettazione del collaudatore;
- incarico e accettazione dell'impresa esecutrice dei lavori.

Le immagini di questo articolo rappresentano il post-terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo, e sono tratte da Geopunto 29/09

CONCLUSIONI

L'analisi formulata in queste pagine, oltre alla conferma di avere imboccato il sentiero giusto che porta all'affranco del fardello burocrazia con i suoi costi immateriali e materiali, dimostra la sussistenza di ampi margini di miglioramento degli strumenti messi in campo dall'Amministrazione Regionale: Regolamento e SITAS.
La c.d. messa a punto che abbiamo preannunciato sin dalla presentazione riguarda i tre capisaldi:

1. estensione in relazione alla caratteristiche tipologiche e della incidenza sulla pubblica incolumità delle opere elencate agli articoli 4 e 6 del Regolamento Regionale;
2. individuazione delle opere classificate di "riparazione" per le quali il collaudo può essere assolto dal Direttore dei Lavori (mutuando la metodologia delle opere pubbliche);
3. semplificazione dell'accesso al SITAS ai ruoli tecnici coinvolti nel procedimento (Progettista, Direttore dei Lavori, Collaudatore e Impresa esecutrice);
4. finanziario limitando i tributi al deposito e conservazione del progetto.

In sostanza, la nostra è un'azione mirata che riteniamo utile per armonizzare finalmente i proclami della politica con gli atti concreti e, soprattutto, per alleggerire il fardello dei cittadini che, presi dallo sconforto di fronte alle difficoltà procedurali e ai costi eccessivi, sono portati a rinunciare anziché intraprendere iniziative, togliendo definitivamente alla nostra economia anche quel poco di ossigeno che resta.
L'appello che rivolgiamo all'Assessore On.le Refrigeri è di aprire con urgenza il confronto con le categorie tecniche, con la certezza che l'azione organica e ragionata che deve portare a livelli di semplificazione e snellimento efficaci ed efficienti sia l'unica disponibile a *costo zero* per la Pubblica Amministrazione, per fare fronte alla pesante situazione socio-economica che vivono il Paese e la nostra Regione e per non restare vittime delle carte inutili.